



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### SEZ. DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI – UFFICIO 37°

Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa

(artt. 408 ss. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Marco Giordano,

**letti** gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, iscritto a carico di SCURA GIORGIO, in atti generalizzato, difesi di ufficio dall'Avv. Maria Rosaria Genovese del Foro di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p.;

**identificata la p.o. in:** Lionetti Giovanni, in atti generalizzato, difeso dall'Avv. Luigi Annunziata del Foro di Roma;

**letta** la richiesta di archiviazione del P.M.;

**letta** l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata nell'interesse della p.o.;

**sentite** le conclusioni rassegnate dalle parti comparse all'udienza camerale, celebrata in data 23/10/2023;

### OSSERVA

Deve preliminarmente evidenziarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla p.o., risultando, la stessa, priva di quegli elementi di specificità e concretezza, previsti tassativamente dall'art. 410, co. 1°, c.p.p., e consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive, e dei relativi elementi di prova, in termini di pertinenza (e, cioè, di inerenza rispetto alla notizia di reato) e di rilevanza (e, cioè, di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari), apparendo, le richieste in questo senso avanzate dall'opponente (cristallizzate nel relativo atto di opposizione, alla cui lettura si rinvia), del tutto generiche e manifestamente prive di pertinenza rispetto all'ipotesi di reato enucleata.

Nel merito, in ogni caso, alla stregua della regola di giudizio cristallizzata al primo comma del novellato art. 408, co. 1, c.p.p., risulta infondata la notizia di reato (come già puntualmente e condivisibilmente osservato dal P.M., alla cui richiesta integralmente si rinvia e che deve intendersi trascritta in questa sede), in quanto, nel caso di specie, anche a voler ritenere integrati gli estremi oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato,

verrebbe comunque seriamente in rilievo l'esimente di cui all'art. 51, c.p., sub specie dell'esercizio del diritto di critica.


Quest'ultimo, come è noto, si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell'esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume, invero, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, **ha per sua natura carattere congetturale**, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selrni, Rv. 248432), la Corte di legittimità ha in particolare specificato: *"per dirimere e divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione"*.

*"Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero"*.

2



*“Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)”.*


***“In altri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio”.***

Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

Sulla centralità del ruolo assunto nello sviluppo di una società democratica, dalla libera stampa, che ha il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale, si è pronunciata da tempo la Corte Edu (cfr. la sentenza 24 febbraio 1997, De Haes e Gijssels c. Belgio).

La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013).

Nel caso di specie, facendo governo dei principi ermeneutici sopra richiamati, va innanzitutto rilevato come gli scritti dell'indagato indicati come a contenuto diffamatorio dal querelante si risolvano tutti, in essenza, in un'aspra critica giornalistica all'affidabilità dei servizi para-finanziari offerti (di fatto) al pubblico dalla Swag OU fondata, in essenza, sui seguenti argomenti: 1) la SWAG OU, pur rivolgendo i propri servizi para-finanziari al pubblico italiano, e pur essendo titolare di siti internet registrati attraverso servizi di hosting italiani, è una società di diritto estone; 2) gli affiliati SWAG sono tenuti al versamento di commissioni e quote periodiche alla società che inevitabilmente intaccano il concreto ammontare dei potenziali guadagni promessi; 3) il




modello di business della SWAG è centrato sulle affiliazioni multi-livello (di qui, il polemico riferimento al famigerato “schema Ponzi”), e dunque i potenziali guadagni prospettati agli affiliati discendono, in buona sostanza, dalle ulteriori affiliazioni che essi riescono a loro volta a conseguire, sì dandosi luogo ad un meccanismo nel suo complesso destinato ineluttabilmente a crollare con il venir meno di nuove affiliazioni; 4) la SWAG, pur essendo iscritta all’OAM, non è soggetta a controllo/autorizzazione Consob; 5) il Lionetti è stato in passato fondatore e titolare di altre aziende attive nel settore delle cd. “cripto-valute”; 6) il Lionetti è titolare di diverse altre società di diritto estone; 7) il Lionetti è stato socio di “società offshore”; 8) il “miner” che controlla le macchine che i clienti SWAG “noleggiano” è BitRiver, azienda controllata da un oligarca russo ed oggetto di sanzioni internazionali a seguito del conflitto russo-ucraino; 8) i rendimenti finanziari promessi sono talmente alti, rispetto alla realtà di mercato, da apparire obiettivamente irrealistici; 9) la carta di credito Mastercard è solo “brandizzata” dalla SWAG, essendo in realtà emessa da una diversa entità bancaria.

Ebbene, tali argomenti di critica muovono da presupposti di fatto che, stando ai contenuti della stessa denuncia-querela sporta da Lionetti, devono riconoscersi, se non del tutto veri, quantomeno connotati da un nucleo essenziale di verità: la SWAG OU è effettivamente una società di diritto estone; gli affiliati SWAG sono effettivamente tenuti al versamento di commissioni\quote periodiche alla società; gli affiliati SWAG effettivamente guadagnano commissioni in ragione delle affiliazioni che a loro volta propiziano; la SWAG effettivamente non è soggetta a controllo/autorizzazione Consob; il Lionetti è stato in passato effettivamente fondatore e titolare di altre aziende attive nel settore delle cd. “cripto-valute”; il Lionetti è stato effettivamente socio di società di diritto maltese attive nel settore del cd. “gaming”; la SWAG, quantomeno in passato, ha effettivamente avuto una collaborazione commerciale con BitRiver; la carta di credito Mastercard è effettivamente emessa da un ente bancario diverso dalla SWAG.

Quanto all’entità dei rendimenti promessi dalla SWAG ai suoi clienti (rispetto ai quali lo Scura ha sostanzialmente formulato un giudizio di inattendibilità, in base all’*id quod plerumque accidit*), deve rilevarsi come non sia stato allegato elemento documentale alcuno da cui possa desumersi che i clienti della SWAG guadagnino effettivamente percentuali sulle somme investite riconducibili a tassi assimilabili a quelli indicati.

Tanto premesso circa la verità, in essenza, dei fatti su cui si fondano le critiche svolte dall’indagato (non potendo, in particolare, negarsi al giornalista il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti, relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino, come nella specie, oggettivamente sussistenti – cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 17259/2020), va poi rilevato come certo non possa dubitarsi dell’interesse sociale a conoscere le stesse, essendo, la SWAG, una società, pur di diritto estone, che attraverso i moderni strumenti digitali, offre, di fatto, servizi di investimento nel settore delle cd. “cripto-valute” alla generalità dei cittadini italiani.



Sul piano, infine, della cd. "continenza", deve osservarsi che, se il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argomenta ad hominem (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 5, 25.9.2001, n. 38448; id Cass. Sez. 1, 10.6.2005, n. 23805, rv. 231764), resta dirimente il fatto che nella specie la critica è stata comunque precipuamente indirizzata all'affidabilità dei servizi finanziari offerti dalla società di diritto estone de qua agli investitori italiani, senza che il giornalista, pur utilizzando iperboli e facendo ricorso ad linguaggio aspro, polemico, talvolta allusivo, sia trasceso ad attacchi personali ingiustificati e gratuiti rispetto al discorso critico svolto e ad i suoi argomenti.

Dunque, in conclusione, sul piano della fondatezza della notizia di reato, la ritenuta configurabilità, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., osta alla formulazione, con esito positivo, del giudizio prognostico richiesto dall'art. 408, co. 1, c.p.p.

**P. Q. M.**

**dispone** l'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato per essere inammissibile l'opposizione proposta ed infondata la notizia di reato, con pedissequa restituzione degli atti al P.M.

**Manda** la Cancelleria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di sua competenza.

Napoli, 21/12/2023

Il G.I.P.

dott. Marco Giordano

Depositato in  
cancelleria il 22/12/23

IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa Erone Grazia

